



CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15 - Tel. (0421)219111 r.a. - Fax (0421)81160 - Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DEL RAVVEDIMENTO AI TRIBUTI COMUNALI

approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 9.2.99

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Caorle, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Risultano escluse dall'ambito di applicazione dell'istituto, pertanto, tutte le questioni che sono regolate dalla legge e le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento, o suo delegato.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo di concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.¹
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.²
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV Ravvedimento

Art. 11 - Principi generali

1. Il Comune di Caorle, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie e per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto del ravvedimento.
2. Il ravvedimento è regolato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 12 - Ambito di applicazione

1. L'istituto del ravvedimento consente di regolarizzare le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento dei tributi prima che sia iniziata l'attività di controllo da parte dell'ufficio e di questa attività il contribuente abbia avuto notizia.
2. Nel caso di più coobbligati, il ravvedimento può essere definito anche da uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La regolarizzazione della violazione da parte di uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 13 - Attivazione del procedimento

¹ comma così modificato, giusta ordinanza di annullamento parziale n. 159/AP. adottata dal Co.Re.Co. di Venezia nella seduta del 29.3.99.-

² come sopra

1. Il procedimento di ravvedimento deve essere attivato su istanza del contribuente, prima che sia stata constatata da parte dell'ufficio alcuna violazione e né siano iniziati. accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
2. Dato l'elemento di conoscenza da parte del contribuente, il ravvedimento deve intendersi consentito anche in ordine alle violazioni già constatate dall'ufficio, ma non ancora formalmente portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidamente responsabili.

Art. 14 - Perfezionamento dei ravvedimento

1. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, questo può essere classificato in tre tipologie, a seconda della violazione commessa:
 - a) omissione o errore che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
 - b) violazione che implica il pagamento contestuale del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori;
 - c) violazione che implica il pagamento non contestuale del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori.
4. Per il perfezionamento del ravvedimento di cui al comma precedente, lettera a), il contribuente dovrà adempiere, entro i termini previsti, all'obbligo imposto. In base all'art. 13, comma 4 del D.Lgs- 472/97, si prescinde dall'applicazione delle sanzioni se la regolarizzazione interviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
5. Il ravvedimento di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo si perfeziona, oltre che dalla rimozione formale della violazione entro i termini previsti dal già citato art. 13 del D.Lgs. 472/97, anche dal contestuale versamento della sanzione ridotta, del tributo (se dovuto) e degli interessi moratori (sul solo tributo) calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso di ravvedimento che si riferisce a tributi di cui alla lettera c) del presente articolo, questo si intende perfezionato con l'esecuzione dei pagamenti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
7. Relativamente alla Tassa per lo Smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni), per il perfezionamento del ravvedimento il contribuente dovrà:
 - a) entro il termine di trenta giorni dalla omessa presentazione della denuncia ovvero di un anno dalla commissione di tale infrazione o dalla presentazione della denuncia infedele o incompleta, procedere alla rimozione dell'inadempimento;
 - b) pagare, in un'unica soluzione, la somma iscritta a ruolo (comprendente tributo, interessi per ritardata iscrizione a ruolo ed eventuale sanzione) entro sessanta giorni dalla notifica della cartella medesima.
8. In tutti i casi contemplati dal presente articolo, dell'avvenuto ravvedimento, deve essere data notizia all'ufficio tributi mediante comunicazione scritta con allegata copia del bollettino di versamento se dovuto.
9. Nelle fattispecie non contemplate dal presente regolamento, si applicano le direttive di cui alle Circolari del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - n. 180/E del 10 luglio 1998 e del 1 luglio 1998.

Art. 15 - Effetti del ravvedimento

1. Il perfezionamento del ravvedimento comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

Art. 16 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo al ravvedimento si applicano nelle misure previste dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/97.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.



CITTA' DI CAORLE

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL RAVVEDIMENTO AI TRIBUTI COMUNALI



Foglio notizie:

APPROVATO	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9.2.1999
PUBBLICATO	All'Albo Pretorio per 15 giorni: - all'adozione della delibera di approvazione dal 11.02.1999 - dopo la conseguita esecutività dal 04.05.1999
E' DIVENUTO ESECUTIVO	in data 29.03.1999 per decorrenza dei termini (il Co.re.co ha annullato parzialmente la deliberazione pervenuta in data 12.02.1999, prot. n. 159, e successive controdeduzioni recepite in data 23.03.1999, prot. 312)
ENTRATO IN VIGORE	in data 20.05.1999, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 04.05.1999, per la durata di 15 giorni, dopo l'esame favorevole da parte del Co.re.co, in conformità alla legge 8.6.90, n. 142.-
TRASMESSO AL MINISTERO DELLE FINANZE	in data 02.07.1999, prot. n. 24313
RICHIESTA PUBBLICAZIONE NELLA G.U.	in data 15.11.1999 (ex art. 52 comma 2 dlgs n. 446 del 15.12.1997)